
Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: “Law and Social Change”

Dipartimento di Giurisprudenza

Articolo 1 ***Ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Dottorato di ricerca in “Law and Social Change” (d’ora in avanti denominato più brevemente “Corso”), istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Articolo 2 ***Obiettivi formativi e organizzazione del corso***

1. Il Corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, in ogni settore dell’esperienza giuridica, non limitatamente al contesto nazionale. Il corso mira a impartire una formazione in linea con l’obiettivo di assicurare la produzione di ricerche scientifiche originali, innovative, e di alto livello sulla base degli standard diffusi a livello internazionale, così come un’elevata professionalità funzionale alla professione forense, all’accesso alla magistratura e alle pubbliche amministrazioni, specialmente di carattere regolatorio, all’attività di consulenza legale nel settore pubblico e privato anche sul piano internazionale e transnazionale.

2. Il Corso potrà essere articolato in curricula; l’eventuale determinazione in tal senso, e la conseguente definizione dei curricula, sarà demandata ad apposita delibera del Collegio dei docenti.

3. L’attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative di carattere metodologico, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del Corso;
- b) attività formative di carattere culturale (seminari, incontri di studio, convegni, summer e winter school), volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
- c) altre attività formative a scelta del dottorando, con l’approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Articolo 3

Assicurazione della Qualità dei corsi di dottorato di ricerca

1. Le attività di ricerca, didattica e terza missione e di ascolto dei dottorandi sono periodicamente monitorate dal Collegio dei docenti, anche attraverso la rilevazione e analisi delle loro opinioni, e l'interlocuzione con i rappresentanti dei dottorandi, sulla base delle Linee Guida e della documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame predisposta dal Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Per le attività di cui al presente articolo è individuato un Gruppo di Riesame, che supporta il Coordinatore nelle attività di monitoraggio annuale, nonché nella predisposizione dei documenti correlati e concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA. Il Gruppo di Riesame è composto da almeno quattro componenti, incluso il Coordinatore del Corso, scelti all'interno del Collegio dei docenti.

Articolo 4

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del Corso è composto:
 - a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
 - b) da due rappresentanti degli iscritti al Corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;
 - c) da esperti di comprovata qualificazione, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, eventualmente individuati dal Collegio dei docenti e nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio stesso.
2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio dei docenti, nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa vigente, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento; il Collegio accerta previamente la congruità del profilo accademico e scientifico dei nuovi membri con la vocazione internazionale del Corso.
3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale; per la procedura elettorale si applica l'art. 41, comma 6 dello Statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura. Non si fa luogo ad elezione quando il numero di candidati è pari a due.
4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo Corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per

qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 5 ***Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti***

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisor e dei co-supervisor dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente Regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice-Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano

giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 6

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso si svolge tramite valutazione dei titoli (ivi incluso un progetto di ricerca), e colloquio. La Commissione all'uopo nominata attribuirà ai candidati un voto in sessantesimi (30 + 30).

Articolo 7

Supervisor e co-supervisor

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore, nella prima riunione utile del Collegio dei Docenti dopo il completamento della procedura di selezione. Il Collegio può anche assegnare al dottorando uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo; tale assegnazione può intervenire entro il diciottesimo mese del Corso.

2. Il supervisore:

- a) svolge funzione di orientamento nello svolgimento del progetto di ricerca e nella formazione scientifica (anche all'estero) del dottorando;
- b) approva la relazione sull'attività svolta dal dottorando in ciascun anno di corso;
- c) esprime al Collegio dei docenti il proprio parere in sede di assunzione delle deliberazioni riguardanti il dottorando, comprese quelle, da adottarsi a fine corso, relative all'ammissione del dottorando all'esame finale o alla proroga di quest'ultimo.

Articolo 8

Piani formativi dei dottorandi

1. Entro i primi sei mesi del Corso ciascun dottorando, d'intesa con il proprio supervisore, sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti il piano contenente la descrizione dei propri obiettivi di studio e di ricerca, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I piani possono essere nuovamente presentati, in versione aggiornata ove necessario, all'inizio dei successivi anni di corso.
2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, anche in corso d'anno, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 9

Verifiche del profitto e obblighi formativi dei dottorandi

1. Al termine di ogni anno accademico il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, e il rispetto delle attività formative erogate nell'ambito del Corso.
2. Ai fini dell'ammissione all'anno di corso successivo, sono stabiliti i seguenti requisiti:
 - a) per il passaggio dal primo al secondo anno, i dottorandi invieranno una relazione circa lo stato – ancorché iniziale – della propria ricerca, specificando l'oggetto e la metodologia della propria ricerca, i risultati eventualmente già raggiunti, i problemi riscontrati, le eventuali incertezze; dovrà inoltre essere incluso l'elenco delle principali letture effettuate nel periodo di riferimento, e un indice provvisorio della tesi.
 - b) per il passaggio dal secondo al terzo anno di corso i dottorandi dovranno presentare: una relazione sulle attività svolte nel secondo anno; un indice avanzato e strutturato della tesi; un capitolo, parte della bibliografia e quant'altro possa essere utile per la verifica che il Collegio deve svolgere; dovranno inoltre allegare almeno un lavoro scientifico, pubblicato o presentato per la pubblicazione.

Il Collegio potrà invitare i dottorandi a riferire in presenza su quanto previsto ai punti a) e b).

3. In ogni caso, costituisce presupposto necessario per il passaggio all'anno successivo del corso la frequenza alle attività formative svolte nel corso dell'anno, salvo documentate cause di impedimento (a titolo di esempio: fruizione del periodo di ricerca all'estero autorizzato dal Collegio dei docenti, o documentati motivi di salute anche ove non comportino la sospensione del corso di dottorato). A tal fine, è individuata una frequenza minima:

- pari ad almeno i tre quarti dell'insieme delle attività formative svolte nel corso dell'anno, per i dottorandi che percepiscono la borsa di dottorato;
- pari ad almeno la metà dell'insieme delle attività formative svolte nel corso dell'anno, per i dottorandi che non percepiscono la borsa di dottorato.

Sono fatte salve apposite convenzioni finalizzate al finanziamento di borse dottorali da parte di enti esterni, che eventualmente prevedano che l'attività di ricerca dottorale sia svolta anche presso l'ente finanziatore.

4. Con cadenza almeno annuale, i dottorandi presentano lo stato di avanzamento del proprio lavoro di ricerca in un seminario alla presenza degli altri dottorandi e di componenti del Collegio dei docenti. In corso d'anno, il Collegio dei docenti può invitare ad un colloquio i dottorandi, al fine di acquisire maggiori elementi sullo stato della loro ricerca.

5. Il Collegio dei docenti, sentito il supervisore, può deliberare una formale ammonizione a carico del dottorando che non partecipi con continuità e diligenza alle attività formative e/o che non rispetti gli obiettivi di studio e di ricerca e i programmi di attività del proprio anno di corso. Questa non costituisce, comunque, condizione preliminare necessaria per un eventuale giudizio di non ammissione all'anno di corso successivo.

6. Qualora la verifica annuale circa l'ammissione all'anno di corso successivo risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

7. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal Corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 10

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole, corsi, convegni e seminari fuori sede, nonché allo svolgimento di soggiorni di ricerca in Italia, devono essere trasmesse con anticipo di almeno 15 giorni;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse almeno 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
- le richieste di rimborso devono essere trasmesse alla segreteria e autorizzate dal Coordinatore entro 30 giorni dal completamento della missione.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, tutti gli iscritti al Corso sono tenuti ad osservare le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di

dottorato. Inoltre, in caso di soggiorno all'estero presso uno dei soggetti partner del corso di dottorato, essi sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni e le procedure vigenti presso l'istituzione ospitante.

Articolo 11

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo della borsa di dottorato. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, e simili, comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali di consumo per la ricerca (es. fotocopie, materiale di cancelleria, materiali audiovisivi);
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue non insegnate presso le strutture di Ateneo);
- acquisto di volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;
- supporti informatici alla ricerca (es. licenze software);
- apparecchiature informatiche a supporto della ricerca (es. personal computer, tablet, monitor, tastiera, webcam, tavoletta grafica).

Articolo 12

Esame finale

1. Al termine dell'ultimo anno del corso il Collegio, sentiti i docenti supervisori, delibera in ordine all'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca.

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti all'Università Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata entro il 31 dicembre dello stesso anno al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori. Entro il 28 febbraio immediatamente successivo i valutatori esprimono per iscritto il proprio giudizio analitico sulla tesi, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti, proponendo al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione complessiva dei giudizi dei due valutatori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 13 *Norme transitorie e finali*

1. Il presente Regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.
2. Relativamente ai rapporti con i partner nazionali ed esteri del Corso di dottorato, vigono le convenzioni bilaterali e gli atti regolamentari a queste allegate, sottoscritte e approvate con Decreto Rettorale.
3. Il presente Regolamento ha validità in relazione ai cicli formativi successivi al 37°.
4. La disposizione di cui all'art. 9, co. 2, lett. a) del presente Regolamento si applica a partire dal 39° ciclo (incluso).
5. La disposizione di cui all'art. 9, co. 2, lett. b) del presente Regolamento si applica a partire dal 38° ciclo (incluso).